

Comune di CESINALI

IMU IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

SCADENZA DEL SALDO IMU DEL 16 DICEMBRE 2020

La disciplina della nuova IMU è recata dall'art 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) che testualmente recita: «A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e' abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) e' disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.»;

Sono soggetti passivi IMU il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi.

Sono escluse dal pagamento:

- le abitazioni principali e pertinenze della stessa (nella misura massima di una per ciascuna categoria C2, C6 e C7), ad eccezione delle abitazioni classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9;

Sono esenti

- i terreni agricoli (terreno iscritto in catasto, a qualsiasi uso destinato, compreso quello non coltivato), in quanto il territorio di questo Comune ricade in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993.

Per l'unità immobiliare concessa dal soggetto passivo in comodato ai parenti in linea retta di primo grado che la utilizzano come abitazione principale è prevista la riduzione del 50% della base imponibile, qualora sussistano le altre condizioni previste dall'art. 1, comma 747, lett. c), della legge 27 dicembre 2019, n. 160. La suddetta agevolazione IMU per le case concesse in comodato d'uso gratuito ai parenti in linea retta di primo grado si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo, ma solo se sono presenti figli minori.

ALIQUOTE

ANNO 2020 - Deliberazione di consiglio comunale N. 14 del 9 luglio 2020

TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Aliquote IMU ‰
REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni	8,60
Unità immobiliare nelle cat. A/1, A/8 e A/9 adibita ad abitazione principale e relative pertinenze nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7. <u>Dall'imposta si detraggono</u> , fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP o ERP (enti di edilizia residenziale pubblica)	4,00
Aree fabbricabili	8,60
Fabbricati rurali ad uso strumentale	1,00
Immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e gli immobili non siano in ogni caso locati	1,00
Fabbricati di categoria D (esclusi i D10) – di cui il 7,6 per mille sarà versata allo Stato	1,00

- art. 177 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 “Decreto Rilancio” ha previsto che, in considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID 19, per l'anno 2020, non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria (IMU), relativa a: immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
- art 78 del DL 14 agosto 2020 n. 104 “Decreto Rilancio 2” (Esenzioni dall'imposta municipale propria per i settori del turismo e dello spettacolo) ha previsto che “non e' dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventu', dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attivita' ivi esercitate; l'esenzione per le pertinenze di immobili rientranti nella categoria catastale D/2 si applica anche relativamente alla prima rata di cui all'articolo 177 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77
- art 9 del DL 28 ottobre 2020 n. 137 “Decreto Ristoro” (Cancellazione della seconda rata IMU) esclusivamente per le attività elencate nell'allegato 1 al decreto ed a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività esercitate
- art. 8 del d.l. 30 novembre 2020, n. 157 “Decreto Ristori Quater” ha previsto che le disposizioni di cui all'art. 78, comma 1, lettere b), d) ed e), del d.l. 14 agosto 2020, n. 104 all'art. 9, comma 1, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 e all'art. 5, comma 1, del d.l. 9 novembre 2020, n. 149, si applicano ai soggetti passivi dell'imposta municipale propria, come individuati dal comma 743 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che siano anche gestori delle attività economiche indicate dalle predette disposizioni.

CODICI PER IL VERSAMENTO

(Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 29/E del 29 maggio 2020)

CODICE CATASTALE DEL COMUNE C576

CODICI IMU PER IL VERSAMENTO DELL'IMPOSTA CON F24 ED F24 SEMPLIFICATO:

DESCRIZIONE	CODICE TRIBUTO	
	COMUNE	STATO
IMU - imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze	3912	-
IMU - imposta municipale propria per fabbricati rurali ad uso strumentale	3913	
IMU - imposta municipale propria relativa ai terreni	3914	
IMU - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - STATO		3925
IMU - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - INCREMENTO COMUNE	3930	
IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili	3916	
IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati	3918	
IMU - imposta municipale propria per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita	3939	

REGOLAMENTO IMU

Approvato con Deliberazione di consiglio comunale N. 8 del 24 aprile 2020

RAVVEDIMENTO

IN CASO DI VERSAMENTO OLTRE LA SCADENZA

Con il Decreto Fiscale 2020 (art 10 bis del dl 124/2019), che ha abrogato il comma 1-bis dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, il ravvedimento operoso dei tributi locali non è più soggetto a limitazioni temporali.

Pertanto, viene concesso piu' tempo ai contribuenti per regolarizzare l'omesso o insufficiente versamento dei tributi locali, cosicché il contribuente potrà evitare la sanzione piena del 30%.

Il ravvedimento operoso è **utilizzabile solo se la violazione non sia stata già contestata** e comunque non siano iniziate attività amministrative di accertamento delle quali il contribuente abbia avuto formale informativa.

Si rinvia all'informativa sul RAVVEDIMENTO